

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2848 del 19/06/2020
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e smi, L.R. 21/04 e smi. Ditta Bunge Italia spa. Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto IPPC esistente, sito in Comune di Ravenna, via Baiona 203, attività di macinazione e lavorazione semi oleosi per la produzione di oli vegetali ad uso alimentare e farine ad uso zootecnico (punto 6.4b2 All. VIII parte seconda D.Lgs 152/06 e smi). Aggiornamento per modifica non sostanziale.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2948 del 19/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno diciannove GIUGNO 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, FRANCESCA CHEMERI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.Lgs. 152/06 e smi, L.R. 21/04 e smi. DITTA BUNGE ITALIA SPA. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER L'IMPIANTO IPPC ESISTENTE, SITO IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA 203, ATTIVITÀ DI MACINAZIONE E LAVORAZIONE SEMI OLEOSI PER LA PRODUZIONE DI OLI VEGETALI AD USO ALIMENTARE E FARINE AD USO ZOOTEKNICO (PUNTO 6.4b2 ALL. VIII PARTE SECONDA D.Lgs 152/06 e smi). AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE.

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che con provvedimento n. 2805 del 01/06/2017 è stato rilasciato l'aggiornamento per modifica sostanziale dell'AIA n. 112 del 17/01/2014, per la prosecuzione dell'attività di lavorazione di semi oleosi, svolta dalla ditta Bunge Italia spa, nel sito di via Baiona 203 in Comune di Ravenna, in attuazione di un progetto di incremento della capacità di produzione di olio grezzo e farine dalle attuali 2.200 t/giorno complessivamente autorizzate, a circa 2.960 t/giorno, mantenendo invariata la capacità produttiva attualmente autorizzata per l'olio raffinato (600 t/giorno); con provvedimenti successivi n. 5166 del 09/10/2018, n. 267 del 22/01/2019 e n. 1807 del 21/04/2020 l'AIA sopra richiamata è stata aggiornata e modificata;

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA sopra richiamata, presentata da Bunge Italia spa, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC in data 24/04/2020 (PG/2020/61048), attestando il pagamento delle relative spese istruttorie;

VISTE

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dall'incaricato del procedimento individuato per la pratica ARPAE n. 12892/2020 emerge che:

- le norme che disciplinano la materia sono:

- Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi, che attribuisce alla Regione le funzioni amministrative in materia di rilascio di AIA;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, richiamato in particolare il Titolo III-bis della parte seconda;
- Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 2008, l'art. 2, comma 5 e l'allegato III "Determinazione della tariffa per le istruttorie in caso di modifiche non sostanziali, anche a seguito di riesame" e il Decreto 6 marzo 2017, n. 58 recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai

controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;

- Circolare regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404 avente per oggetto "Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs 59/05 e della L.R. n. 21/04", la quale fornisce gli strumenti per individuare le modifiche sostanziali e le modifiche non sostanziali delle AIA;
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come corretta ed integrata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009, a sua volta corretta ed integrata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 812 del 08/06/2009;
 - Determinazione n. 1063 del 02/02/2011 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna, avente per oggetto "Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e le amministrazioni provinciali per l'invio del rapporto annuale dei dati dell'anno 2010 tramite i servizi del portale IPPC-AIA", la quale individua come strumento obbligatorio per l'invio dei report degli impianti IPPC, da effettuare entro il mese di aprile di ogni anno, il portale IPPC-AIA;
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 5249 del 20/04/2012 avente ad oggetto: "Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate";
 - circolare regionale del 22/01/2013 PG.2013.0016882 avente per oggetto "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - atto di indirizzo e coordinamento per la gestione dei rinnovi delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) e nuovo schema di AIA (sesta circolare IPPC)", la quale fornisce indicazioni operative per i rinnovi delle autorizzazioni e il nuovo schema di riferimento per l'autorizzazione integrata ambientale;
 - documenti BREFs, o relativi Draft di revisione, Conclusioni sulle BAT (redatti ed emanati a livello comunitario e presenti all'indirizzo internet <http://eippcb.jrc.es/reference/> adottato dalla Commissione Europea), che prendono in esame le specifiche attività IPPC svolte nel sito in oggetto del presente provvedimento e le attività trasversali, comuni a tutti i settori (principi generali del monitoraggio, migliori tecniche disponibili per le emissioni prodotte dagli stoccaggi, migliori tecniche disponibili in materia di efficienza energetica, ecc...); per le parti non compiutamente illustrate e approfondite dai BREF comunitari, possono essere considerati utili i documenti quali Linee guida (emanate a livello nazionale dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare);
 - Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 245 del 16/03/2015, avente ad oggetto: "Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) – Disposizioni in merito alle tempistiche per l'adempimento degli obblighi connessi alla relazione di riferimento";
 - Delibera di Giunta Regionale n. 2124 del 10/12/2018, avente ad oggetto: "Piano regionale di ispezione per installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive";
- con la comunicazione di modifica non sostanziale (PG/2020/61048 del 27/04/2020) il gestore, propone di installare un ulteriore serbatoio per l'esano, da collocare in adiacenza ai tre già esistenti, al fine di procedere allo svuotamento totale del reparto di estrazione in totale sicurezza, qualora se ne ravvisasse la necessità;
 - con la stessa comunicazione il gestore coglie l'occasione per specificare le caratteristiche fisiche (sezione) dei camini afferenti ai punti di emissione E51, E60 ed E61, erroneamente riportate nel provvedimento n. 2805/2017;
 - il nuovo serbatoio, per un volume pari 29,9 m³, sarà posizionato in una vasca interrata con apposito bacino di contenimento e la sua installazione non comporterà variazioni nel consumo specifico di esano, ma aumenterà la sicurezza di processo ed il controllo (sensore di livello, sensori di esano, nuove tubazioni di collegamento tra nuovo serbatoi ed esistenti);

- non verranno attivate nuove emissioni in atmosfera, non cambierà l'assetto degli scarichi idrici, non si verificherà incremento nel consumo di materie prime, tra cui l'esano;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare le modifiche comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi come non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

RITENUTO pertanto che sussistono gli elementi per procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA di cui alla propria determinazione dirigenziale n. 2805 del 01/06/2017 e smi, per le sole parti interessate;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1), del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

CONSIDERATO che in data 12/11/2019 la ditta Bunge Italia spa ha presentato istanza per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), per il progetto di nuovo impianto di trattamento acque reflue e modifiche alle emissioni in atmosfera (tra cui il leggero aumento delle portate dei punti di emissione E52 ed E53 conseguente l'inserimento di sistemi al plasma freddo con tecnologia ad ignizione); tale procedimento, dopo l'esclusione del progetto di nuovo impianto di trattamento richiesto dalla ditta, si è concluso con determina n. 8945 del 27/05/2020 del dirigente del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna;

CONSIDERATO che:

- con nota PG/2019/188966 del 09/12/2019 ARPAE SAC dispone, tra l'altro, in capo al gestore di Bunge Italia spa per lo stabilimento in oggetto, la riduzione del regime produttivo al minimo tecnico di 2.400 t/g di seme lavorato, per consentire il rispetto delle condizioni dell'AIA relative alle emissioni odorigene;
- con la stessa nota è stato comunicato al gestore che, qualora fossero in previsione studi o l'introduzione di tecnologie atte al miglioramento ed alla riduzione delle emissioni convogliate e/o diffuse di carattere odorigeno, lo stesso potrà procedere informando preventivamente ARPAE SAC di Ravenna, indipendentemente dalla procedura di screening sopra richiamata;
- a partire dal 09/12/2019 l'impianto di crushing risulta in marcia regolare con un valore massimo di 2.400 t/g di seme di soia lavorato;
- con nota PG/2020/20528 del 10/02/2020 il gestore di Bunge Italia spa per lo stabilimento in oggetto, comunica l'individuazione delle due tecnologie da introdurre nello stabilimento per il miglioramento e la riduzione delle emissioni di carattere odorigeno: sistema al plasma freddo con tecnologia ad iniezione per la sezione preparazione (punti di emissione E52 ed E53) e scrubber per la sezione di estrazione (punto di emissione E57);

DATO ATTO dell'avvenuta installazione del sistema di abbattimento al plasma freddo con tecnologia ad iniezione, costituito da due moduli posizionati rispettivamente presso i camini E52 ed E53, comunicata con nota PG/2020/61546 del 27/04/2020, e della messa in esercizio a partire dal 11/05/2020;

PRESO ATTO di quanto accolto dalla Prefettura di Ravenna con nota PG/2020/60737 in merito alla richiesta di Bunge Italia spa di poter tornare alle massime condizioni di esercizio (3.000 t/a di seme di soia lavorato) per il periodo maggio e giugno 2020, allo scopo di soddisfare durante il periodo di emergenza sanitaria attualmente in corso;

CONSIDERATO che il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente anche nel caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con cui sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in ARPAE Emilia-Romagna per il triennio 2019-2022;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;

DETERMINA

1. **di considerare** le modifiche comunicate da Bunge Italia spa (P.IVA 01532980388) per il sito di Ravenna, via Baiona 203, per il tramite del suo gestore, con nota PG/2020/61048 del 27/04/2020, descritte nelle premesse, **come modifiche non sostanziali** dell'AIA rilasciata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. **2805 del 01/06/2017 e smi**;
2. **di aggiornare**, ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., alla Ditta **Bunge Italia spa**, avente sede legale e stabilimento in Comune di Ravenna, via Baiona n. 203, P.IVA 01532980388, nella persona del suo gestore Sig. Andres Carignano, l'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** per la prosecuzione e lo svolgimento dell'attività di "macinazione e lavorazione semi oleosi per la produzione di oli vegetali ad uso alimentare e farine ad uso zootecnico", di cui al punto 6.4b2 dell'allegato VIII alla parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi **prendendo atto di quanto comunicato e di seguito riportato**:
 - 2.1) in adiacenza ai tre serbatoi di esano già presenti in sito, ne viene aggiunto uno nuovo di volume pari a 29,9 m³, al fine di procedere, qualora necessario, allo svuotamento totale dell'astrazione, in completa sicurezza, senza incrementare il consumo di esano;
 - 2.2) le sezioni dei camini afferenti ai punti di emissione E51, E60 ed E61, riportate al paragrafo D2.4.2) Emissioni convogliate – Assetto futuro, dell'AIA n. 2805/2017 e smi, sono sostituite rispettivamente dai valori seguenti: 1,54 m², 0,07 m² e 0,07 m²;
3. **di dare atto** che è stato installato, nella sezione di preparazione, il nuovo sistema di abbattimento al plasma freddo con tecnologia ad iniezione, costituito da due moduli posizionati rispettivamente presso i camini afferenti ai punti di emissione E52 ed E53, entrando in esercizio in data 11/05/2020; tale installazione e attivazione necessita di adeguamento delle portate massime per i punti di emissione interessati, che sono rispettivamente pari a 34.700 Nm³/h e 37.200 Nm³/h, come anche riportato nella determina di screening richiamata nelle premesse;
4. **di dare atto** che per la sezione di estrazione (punto di emissione E57) la tecnologia individuata per il miglioramento e riduzione dell'impatto odorigeno è costituita da un ulteriore scrubber, la cui installazione è prevista durante la fermata annuale di manutenzione di questa sezione dell'impianto, come anche riportato nella determina di screening richiamata nelle premesse;
5. **a partire dalla messa in esercizio del sistema di abbattimento al plasma freddo** deve essere trasmessa con periodicità almeno bimestrale una relazione che riporti l'andamento dei lavori (stato avanzamento) previsti per l'installazione dello scrubber, fino alla sua messa in esercizio, che dovrà essere preventivamente comunicata;
6. **di prendere atto** che per il periodo limitato ai mesi di **maggio e giugno 2020**, il regime produttivo dell'installazione di Bunge Italia spa nel sito di Ravenna, **è autorizzato al valore massimo di 3.000 t/g di semi di soia lavorati**, come riferito nella nota della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, di Ravenna assunta al PG/2020/60737 del 24/04/2020; durante tale periodo, che dovrà cessare improrogabilmente entro e non oltre il 30/06/2020 e a conclusione del quale si dovrà tornare a quanto riportato nella nota PG/2019/188966 del 09/12/2019, il gestore/direttore dello stabilimento si impegna a riallinearsi alle condizioni precedentemente in vigore (2.400 t/g di semi di soia lavorati), qualora si riscontri un peggioramento della situazione ambientale dovuto alle emissioni odorigene;
7. **di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui al provvedimento n. 2805 del 01/06/2017, come modificato dai provvedimenti n. 5166 del 09/10/2018, n. 267 del 22/01/2019 e n. 1807 del 21/04/2020**;
8. di assumere il presente provvedimento di modifica e di trasmetterlo al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore e a tutte le Amministrazioni interessate;
9. di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE
"AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA"
Ing. Francesca Chemeri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.